



Comune di Ravarino
Provincia di Modena

VARIANTE SPECIFICA AL PRG 2015

(art. 15 della L.R. 47/1978 così come previsto dall'art. 41 della L.R. 20/2000)

VAS – Verifica assoggettabilità RAPPORTO PRELIMINARE alla VAS

Il Sindaco Maurizia Rebecchi	Adottata con Delibera di C.C. n. ____ del _____
Il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica Geom. Giacomo Ferrari	Approvata con Delibera di C.C. n. ____ del _____
Il Progettista Arch. Beatrice Celli	

Febbraio 2015

INDICE

INDICE	2
PREMESSA.....	4
1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	4
1.1 Scopo del documento	4
1.2 Riferimenti normativi	4
1.3 Principi generali	5
1.4 Autorità competente.....	6
1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria.....	7
1.6 Fonti utilizzate.....	8
2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI.....	9
2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal Piano della Ricostruzione	9
2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione.....	9
2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	10
2.3.1 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.1.2 e 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”	12
2.3.2 Rapporti tre Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.2.2 e 1.2.5 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”	14
2.3.3 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.2a.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”	14
2.3.4 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”	15
2.3.5 Rapporti tra i Beni oggetto del PDR e la Tavv. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”	15
3. RUMORE	15
3.1 Varianti interessate da impatto acustico e/o clima acustico	15
4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	15
4.1 Emissioni in atmosfera.....	15
5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.....	15
5.1 Elettromagnetismo.....	15
6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	15
6.1 Descrizione	15
6.2 Compatibilità del piano	16
7. VEGETAZIONE E FLORA.....	16
7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora.....	16
8. FAUNA.....	16
8.1 Interazione con la fauna	16
9. SUOLO E SOTTOSUOLO.....	16
9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche	16
10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO.....	16
10.1 Edifici interessati dall’idrografia superficiale e sotterranea	16
11. RIFIUTI.....	16
11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti.....	16
12. ASPETTI SANITARI.....	16
12.1 Interazione con le problematiche sanitarie	16
13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI.....	17
13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici	17

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO..... 17

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della proposta di Variante al PRG 2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000, e contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente del progetto stesso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

Nel caso in esame l'Autorità Procedente è il Comune di Ravarino, mentre l'autorità competente sulla base della L.R. 9/2008 è la Provincia di Modena.

1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita o meno di valutazione ambientale strategica. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte dagli effetti dell'attuazione del piano.

Il presente **Rapporto Preliminare** è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano stesso.

1.2 Riferimenti normativi

Il Decreto legislativo 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69", correttivo del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", sostituisce il D.Lgs. 4/2008, che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" che ha anticipato la disciplina europea sulla VAS introducendo la "Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.

Il D.Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le procedure di VAS e di Verifica di Assoggettabilità, che consistono in un'analisi preventiva per valutare quali effetti sull'ambiente possa avere uno specifico piano o programma.

In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi, che hanno effetti significativi sull'ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza (VINCA), e sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti

sull'ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l'impostazione alla base del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:

- Il principio di indipendenza delle Autorità competente all'adozione di un parere motivato nel caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dell'Autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma soggetti alle disposizioni del decreto;
- Il principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati in precedenti;
- Per le opere singole che hanno l'effetto di variante di piani o programmi di pianificazione territoriale non è necessario l'assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);
- Per la Verifica di assoggettabilità di piani o programmi, che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, si deve tener conto, nella valutazione degli impianti significativi, del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto dell'intervento (Art. 6 comma 3);
- Gli allegati da I a V sono sostituiti;
- Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali.

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla Provincia di Modena (DGP 366/2008) precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:

- **Alla pr` cedura di VAS** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere e interventi soggetti a valutazione d'impianto ambientale o a procedura di scree` i` g (lettera a comma 2 dell'Art. 6);
 2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza (lettera b comma 2 dell'Art. 6);
 3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche "minori" che sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.
- **Alla pr` cedura di Verifica di ass` ggettabilità** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 - a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi l'autorizzazione ad opere e interventi;
 - b. piani e programmi previsti dai punti 1. e 2. che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
 - c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano determinare impatti sull'ambiente.

Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o di Verifica di Assoggettabilità secondo la distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della L.R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VALSAT e le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 47/1978.

1.3 Principi generali

Così come previsto dalla normativa europea, la VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione degli

stessi. La VAS non si configura come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4 dell'Art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che "... la VAS *viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni* ..." ma un'attività di valutazione che si integra con quella di formazione ed approvazione del piano o programma.

In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.

Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di VAS è pertanto che alla valutazione *ex ante* dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, il controllo attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti sull'ambiente.

I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:

- Analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;
- Definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;
- Valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;
- Individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali effetti negativi derivanti dalla scelta del piano o programma;
- Individuazione della criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.

La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e programma e comprende sostanzialmente:

- L'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
- Lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;
- La valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;
- Monitoraggio.

La Verifica di Assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi. L'assoggettamento o esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS viene fatto dall'autorità competente.

1.4 Autorità competente

L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS e la decisione in merito ad un procedimento di VAS vengono fatte da una "Autorità competente".

In merito all'individuazione dell'autorità competente al procedimento di VAS il D.Lgs., 4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni tra Stato e autonomie locali, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'autorità competente per "... i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello Stato ...". Per i restanti piani e programmi il comma 2 dell'Art. 7 riserva alle Regioni l'individuazione delle Amministrazioni con funzioni di Autorità competente.

Con la Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” la Regione Emilia Romagna ha stabilito che:

- Per i piani e programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province l’autorità competente è la Regione stessa;
- Per i piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane l’autorità competente è la Provincia;
- Per i piani provinciali e comunali soggetti alle Leggi Regionali 47/1978 e 20/2000 l’autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle medesime leggi.

1.5 Criteri di valutazione degli effetti della Variante al PRG 2015 nella disciplina transitoria

In attesa della predisposizione di una Legge Regionale di allineamento della legislazione regionale a quella nazionale, la Regione Emilia Romagna ha emanato una “normativa provvisoria” attraverso la L.R. 9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”. In base a tale legge:

- L’Autorità competente all’espletamento della VAS e della Verifica di assoggettabilità è la Provincia territorialmente competente;
- Fino all’entrata in vigore della legge di allineamento la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 continua a consistere nella VALSAT integrata con gli adempimenti e le fasi procedurali previsti dal D.Lgs. 152/2006 ma non contemplati dalla L.R. 20/2000;
- I seguenti strumenti urbanistici, se rientranti nei casi previsti dall’Art. 6 commi 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006 sono da sottoporre a Verifica di assoggettabilità di cui all’Art. 12 del medesimo decreto:
 - a. Le varianti specifiche al Piano Regolatore (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. 47/1978;
 - b. Le varianti ai POC ed ai PUA previsti dalla L.R. 20/2000;
 - c. Le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti redatti in base alla legislazione vigente.

Con la successiva circolare del 12/11/2008 la Regione Emilia Romagna ha ulteriormente chiarito gli elementi identificativi dei piani in cui la considerazione degli aspetti ambientali deve intervenire fin dalla prima fase sotto forma di VAS e di quelli da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, demandando all’Autorità competente il controllo di tale scelta; ha inoltre introdotto l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici particolareggiati di ogni tipo, anche se con prevedibile esito negativo, ad esclusione di quelli da sottoporre comunque a VAS in applicazione del comma 2 dell’Art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

La circolare sottolinea, oltre al principio di non duplicazione delle procedure, che la valutazione degli effetti sull’ambiente determinati da piani o programmi sia limitata solo a quelli significativi che non siano stati precedentemente considerati da strumenti sovraordinati; in alternativa, che il piano o programma non comporti ulteriori effetti significativi sull’ambiente.

Sotto il profilo procedimentale la circolare, per quanto riguarda la Verifica di Assoggettabilità, stabilisce che:

- a. L’Autorità procedente deve redigere un Rapporto preliminare comprendente “una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente” che prevedibilmente deriveranno dalla sua

attuazione, utilizzando come riferimento l'Allegato I al D.Lgs. 152/2006; per i piani e programmi d'iniziativa privata il Rapporto preliminare è a carico del proponente;

- b. L'Autorità procedente trasmette il Rapporto preliminare all'Autorità competente;
- c. L'Autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti "esperti" in materia ambientale da consultare;
- d. L'Autorità competente, oppure l'Autorità procedente previa intesa, trasmette ai soggetti "esperti" il Rapporto preliminare per acquisirne il parere entro 30 giorni.

1.6 Fonti utilizzate

- Variante al PRG 2015;
- Tavola C1, C2 e C5 in variante;
- L.R. 47/1978 e s.m. e i.;
- L.R. 20/2000 e s.m. e i.

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG 2015 E ASPETTI PROGRAMMATICI

2.1 L'edificabilità nei territori delle aree interessate dal Piano della Ricostruzione

Il piano della Ricostruzione interessa alcune zone del territorio ai margini del tessuto edificato, ed altre all'interno del tessuto edilizio consolidato.

Geograficamente, le aree in esame sono ubicate nella media pianura, in una zona caratterizzata da un'inclinazione molto bassa, verso nord-est, con quote mediamente intorno a 22 m s.l.m., con un massimo di 24 m a SO e un minimo di 20 m a NE.

2.2 Descrizione della Variante al PRG 2015

Il Comune di Ravarino, in attesa di completare l'iter di formazione del Piano Strutturale Comunale, redatto secondo la nuova legge urbanistica regionale che innova in modo radicale la strumentazione urbanistica, intende procedere, secondo un percorso transitorio, consentito dalla legge stessa, ad un'ulteriore variante di minima che affronti alcune problematiche più urgenti senza modificare in modo sostanziale il PRG vigente.

L'Amministrazione con questa variante ha voluto rispondere ad esigenze puntuali e circostanziate di riassetto delle previsioni urbanistiche in relazione a problematiche poste da singoli cittadini od imprese. L'Amministrazione infatti, ha valutato alcune richieste di soggetti privati di modifica al PRG, tali tuttavia da non stravolgere l'impianto dello strumento urbanistico generale e le relative scelte fondamentali di assetto e governo del territorio, e finalizzate anzi ad accrescerne la fattibilità ovvero motivate dal determinarsi di nuove situazioni e dinamiche sociali ed economiche.

In tale contesto la presente Variante Specifica, realizzata ai sensi del comma 4 e 7, art. 15 della L.R. 47/1978 così come previsto alla lettera b del comma 2, art. 41 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni" della L.R. 20/2000 e s.m., si rende necessaria ed opportuna principalmente per fornire una adeguata risposta a problematiche di tipo urbanistico sorte negli ultimi anni e volte ad una edificabilità maggiormente di tipo orizzontale estensivo, piuttosto che verticale intensivo, a minore impatto sul contesto ambientale e sicuramente adeguata a rispondere alle esigenze di sicurezza sismica e strutturale.

In particolare è stata valutata l'opportunità di consentire un'edificabilità di tipo estensivo piuttosto che intensivo, ampliando la superficie fondiaria di alcuni lotti e mantenendo la stessa superficie utili edificabile esistente. Ciò permette di realizzare tipologie edilizie a minore altezza e con un minor impatto sul contesto urbano e paesaggistico.

L'obiettivo è dunque quello di migliorare l'efficacia dello strumento urbanistico, attraverso un miglioramento della qualità della vita e vivibilità delle zone residenziali confermandone le sue linee sostanziali, oltre a modeste modifiche delle previsioni urbanistiche relative ad attività produttive, in alcuni casi in aumento, in altri in diminuzione, per rispondere ad esigenze di conduzione delle specifiche attività insediate.

In sintesi, si ritiene opportuno ribadire che il punto di partenza è da un lato il miglioramento dello strumento urbanistico vigente, e dall'altro, l'introduzione di elementi e modalità attuative, che definiscano un percorso graduale verso la formazione del nuovo Piano Strutturale Comunale.

La presente variante non prevede un incremento significativo della capacità insediativa residenziale, e soprattutto attua una riduzione della superficie di zona D.

Nella redazione della presente Variante si è tenuto conto dei temi sollevati dalla nuova legge regionale, in particolare sulla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e

territoriale delle scelte di piano e l'individuazione di misure volte ad impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi dovuti all'attuazione di tali scelte.

Di seguito l'elenco delle varianti:

1. Ravarino, da *“Zo` a agricola di rispetto dei ce` tri abitati”* a *“Zo` a territoriale omoge` ea B – Zo` a edificata a prevale` te desti` azio` e reside` ziale” media` te redistribuzio` e di capacita` edificatoria esiste` te* (modifica cartografica e normativa);
2. Stuffione, definizione di nuovo comparto residenziale mediante redistribuzione di capacita` edificatoria esistente (modifica cartografica e normativa);
3. Casoni, da *“Zo` a agricola `ormale”* a *“Zo` e territoriali omoge` ea D – Zo` e classificate ad i` sediame` ti produttivi di completame` to”*;
4. Stuffione, definizione di nuovo comparto residenziale mediante redistribuzione di capacita` edificatoria esistente (modifica cartografica e normativa);
5. Ravarino, da *“Zo` a agricola di rispetto dei ce` tri abitati”* a *“Zo` a territoriale omoge` ea B – Zo` a edificata a prevale` te desti` azio` e reside` ziale”* (modifica cartografica e normativa);
6. Stuffione, da *“Zo` a agricola di rispetto dei ce` tri abitati”* a *“Zo` a territoriale omoge` ea B – Zo` a edificata a prevale` te desti` azio` e reside` ziale”* mediante redistribuzione di capacita` edificatoria esistente (modifica cartografica e normativa);
7. Rami, da *“Zo` a agricola di rispetto dei ce` tri abitati”* a *“Zo` a territoriale omoge` ea B – Zo` a edificata a prevale` te desti` azio` e reside` ziale”* mediante redistribuzione di capacita` edificatoria esistente (modifica cartografica e normativa);
8. Ravarino, definizione di categoria d'intervento su edificio esistente;
9. Ravarino, da *“Zo` e desti` ate a parcheggi pubblici”* a *“Zo` a territoriale omoge` ea B – Zo` a edificata a prevale` te desti` azio` e reside` ziale” priva di edificabilita`* (modifica cartografica e normativa);
10. Ravarino, da *“Zone territoriali omogenea D – Zone classificate ad insediamenti produttivi di espansione”* a *“Zona territoriale omogenea B – Zona edificata a prevalente destinazione residenziale”* mediante redistribuzione di capacita` edificatoria esistente (modifica cartografica e normativa);
11. Ravarino, da *“Zo` a agricola di rispetto dei ce` tri abitati”* a *“Zo` a territoriale omoge` ea B – Zo` a edificata a prevale` te desti` azio` e reside` ziale” media` te redistribuzio` e di capacita` edificatoria esiste` te* (modifica cartografica e normativa);
12. Modifica NTA: art. 8bis, edifici esistenti e norme di zona;
13. Modifica NTA: Inserimento di attivita` compatibili in Zona Omogenea D;
14. Modifica NTA: in zona agricola possibilita` di recupero edifici di tipo tradizionale non classificati;
15. Modifica NTA: in zona agricola possibilita` di realizzare strutture ricettive temporanee;
16. Modifica NTA: zone F e G correzione di incongruenza tra cartografia e normativa;
17. Approvazione tavola 5.

2.3 Pian` Territ` riale di C` `rdinament` Pr` vinciale

Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 18 marzo 2009, esprime il tipo di approccio che deve esistere tra la pianificazione sovraordinata e la sostenibilita` ambientale. Questa *“o` si limita agli aspetti ecologici (riduzio` e dell’impro` ta ecologica”, ricerca di compatibilita` co` gli equilibri ecologici), o eco` omico-ambie` tali (utilizzo ottimo delle risorse, ed i` particolare co` servazio` e delle risorse `o` ri` `ovabili i` rapporto agli usi delle ge` erazio` i future), ma i` clude a` che la dime` sio` e culturale, i` dispe` sabile a defi` ire la soste` ibilita` delle scelte, come capacita` di attribuire valori e sig` ificati collettivi, di istituire gerarchie che guidi` o le scelte i`*

rapporto a valori etici e ad obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità della vita, di sicurezza sociale più estese.

Applicati alla pianificazione, questi concetti potrebbero essere tradotti in un indirizzo generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che ne hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle generazioni future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione e di indisponibilità di risorse rinnovabili, della sicurezza e della qualità della vita. In quanto tale, la sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi un parametro tecnico definito "a priori", ma l'esito di un percorso di definizione e di scelte progettuali delle quali una collettività assume consapevolmente la responsabilità in quanto le considera, nel proprio contesto fisico e culturale, capaci di perseguire il complesso degli obiettivi ambientali, sociali ed economici assunti dal piano".

Il nuovo PTCP afferma, che la pianificazione territoriale fonda i propri obiettivi sulle finalità generali di:

- migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione delle risorse ambientali;
- migliorare l'efficacia degli equilibri presenti e ridurre l'intensità degli antagonismi tra attività economiche e ambiente;
- incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio;
- svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrizzazione della qualità ambientale il relativo monitoraggio.

E' anche nell'attenzione costante a tali obiettivi che, in questo studio, verranno valutati i rapporti esistenti tra gli interventi previsti dal Piano della Ricostruzione e tutte le matrici ambientali e paesistico-culturali che con essa possono interferire.

Nel presente capitolo vengono pertanto presi in considerazione i rapporti tra gli edifici interessati dal Piano della Ricostruzione con il PTCP 2009.

In particolare si è fatto riferimento alle seguenti Tavole:

- Tav. 1.1.2 e 1.1.5 – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.2 e 1.2.5 – Tutela delle risorse naturali, forestali e delle biodiversità del territorio;
- Tav. 2.2a.2 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Tavv. 2.3.1 – Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica;
- Tavv. 3.1.1 – Carta del rischio inquinamento acqua: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale;

2.3.1 Rapp`rti tra Beni `ggett` del PDR e le Tavv. 1.1.2 e 1.1.5 “Tutela delle ris`rse paesistiche e st`ric`-culturali”

Nella carta della “Tutela delle risorse paesistiche storiche culturali” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- Le varianti n. 2, 5 e 6 sono localizzate in prossimità della viabilità storica di cui all’art. 44A del PTCP. Gli interventi previsti non prevedono particolari interventi sulla viabilità storica, ne’ determinano significative interazioni con essa.
- Le varianti n. 1, 3, 7, 10 e 11 sono localizzate in prossimità di dossi di ambito fluviale recente di cui all’art. 23A comma 2 lettera a del PTCP, che recita:

ART. 23A Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura

1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.
2. (D) Nelle tavole della Carta 1.1 del presente Piano è riportato l’insieme dei dossi censiti che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:
 - a. paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico;
 - b. dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
 - c. paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica.I dossi o paleodossi individuati nei punti a. e b. sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi.
L’individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c. costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni di cui al presente Piano, devono verificare nel Quadro Conoscitivo del PSC la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.
3. (D) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica, nell’ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituiscono adempimento di cui all’art. 20 comma 2 del PTPR a livello comunale ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica allo stesso Piano.
In attesa di tali adempimenti valgono le Norme di cui ai commi seguenti.
4. (I) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a. e b. del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c. del medesimo comma, la pianificazione comunale deve avere particolare attenzione ad orientare l’eventuale nuova edificazione in modo da preservare:
 - da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
- le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimoniando l'occupazione antropica dei territori di pianura;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

Sono ammissibili, fermo restando gli interventi consentiti nelle zone agricole, nuove previsioni urbanistiche relative ad ambiti urbani consolidati e ad ambiti di nuovo insediamento. Nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprende l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5. (I) Nei dossi individuati al punto a. del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture vanno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico.
6. (I) Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, vanno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
7. (I) I Comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi possono prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, ecc., al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura.
8. (I) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico-testimoniale, (viabilità storica, corti, tabernacoli ecc.) affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali i Comuni devono valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico-culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.
9. (P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a. e b. del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c. del medesimo comma non sono ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
 - le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/09/1994 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di cui alla lettera c. o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, deve essere corredata da apposite indagini geognostiche e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica;
 - le attività estrattive.

Costituiscono eccezione le porzioni di dossi di ambito fluviale recente all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 9 e nelle quali la pianificazione infraregionale di cui all'art. 6 della L.R. 17/1991 può prevedere attività estrattive in conformità a quanto previsto al successivo art. 19.
10. (D) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e subprovinciale vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Gli interventi previsti saranno assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 23A.

Tutti gli interventi previsti dovranno salvaguardare le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico. In sede di rilascio dei titoli abilitativi saranno impartite tutte le prescrizioni necessarie a limitare gli sbancamenti e ridurre le impermeabilizzazioni, previste nel comma 7 dell'art. 23A del PTCP.

2.3.2 Rapp`rti tre Beni `ggett` del PDR e le Tavv. 1.2.2 e 1.2.5 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”

Nella carta della “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- Le varianti in oggetto non sono localizzate in ambiti di particolare criticità.

2.3.3 Rapp`rti tra Beni `ggett` del PDR e la Tav. 2.2a.2 “Rischi` sismic` : carta delle aree suscettibili di effetti l`cali”

Nell'art. 14 bis delle NTA del PRG introdotto a seguito dell'approvazione del primo stralcio del Piano della Ricostruzione, sono introdotte norme specifiche sugli studi di micro zonazione sismica:

ART. 14 bis – Microzonazione Sismica

Nelle more della realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale degli studi di Microzonazione sismica ed avendo a riferimento l'art. 14 del vigente PTCP2009 per la formazione/approvazione degli strumenti urbanistici preventivi, fermo restando il rispetto delle NTC2008, si applicano le seguenti disposizioni per la riduzione del rischio sismico:

- Preventivamente ad ogni trasformazione urbanistica ed edilizia da realizzarsi, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione:
 - Se l'indice di liquefazione $IL < 2$ per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione è ammesso l'approccio semplificato della normativa;
 - Se l'indice di liquefazione $IL \geq 2$, per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc...).

2.3.4 Rapp`rti tra Beni `ggett` del PDR e la Tav. 2.3.1 “Rischi` idraulic` : carta della peric`l` sita e della criticita` idraulica”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- Le varianti n.1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 ricadono in aree A3 depresse ad elevata pericolosità idraulica, aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica. Negli interventi edilizi, saranno tenute in considerazione le prescrizioni dell’art. 11 del PTCP.

2.3.5 Rapp`rti tra i Beni `ggett` del PDR e la Tavv. 3.1.1 “Rischi` inquinament` acque: vulnerabilita` all’inquinament` dell’acquifer` principale”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- Le varianti n. 2, 3, 4, 9, 10 (parte) e 11 ricadono in aree a grado di vulnerabilità basso.
- Le varianti n. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 (parte) ricadono in aree a grado di vulnerabilità medio

In sede di interventi edilizi verranno adottate tutte le idonee misure per ridurre l’impatto sulla componente idrica.

3. RUMORE

3.1 Varianti interessate da impatt` acustic` e/` clima acustic`

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sull’impatto e sul clima acustico.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.1 Emissi` ni in atm` sfera

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche in merito alle emissioni in atmosfera.

5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

5.1 Eletr` magnetism`

Non sono necessari approfondimenti in merito all’elettromagnetismo.

6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

6.1 Descrizi` ne

In merito alle matrici in questione, come già evidenziato in precedenza, gli elementi storici che ricorrono in prossimità delle aree in oggetto sono la viabilità storica ed i paleodossi di accertato interesse. Per la prima, non si evidenziano impatti, poiché le nuove previsioni non determineranno modificazioni della sede stradale.

In merito paleodossi, saranno evitate significative impermeabilizzazioni del suolo nei tratti esterni al tessuto edificato esistente.

6.2 C`mpatibilità del pian`

Le modifiche introdotte dalla Variante al PRG 2015 non produrranno alcun effetto negativo sulla componente paesaggio-patrimonio storico-culturale, purchè siano rispettate le misure previste dal PTCP per quanto riguarda i paleodossi di modesta entità.

7. VEGETAZIONE E FLORA

7.1 Varianti interessate da vegetazi`ne e fl`ra

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sulla vegetazione e la flora.

8. FAUNA

8.1 Interazi`ne c`n la fauna

Non sono necessari approfondimenti in merito alla componente faunistica.

9. SUOLO E SOTTOSUOLO

9.1 Edifici interessati da indagini ge`l`giche e sismiche

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche geologiche e sismiche.

10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

10.1 Edifici interessati dall'idr`grafia superficiale e s`tterranea

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sul sistema idrico superficiale e sotterraneo.

11. RIFIUTI

11.1 Interazi`ne c`n il sistema di gesti`ne dei rifiuti

Non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col sistema di gestione dei rifiuti.

12. ASPETTI SANITARI

12.1 Interazi`ne c`n le pr`blematiche sanitarie

Non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione con gli aspetti sanitari.

13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

13.1 Interazioni con gli aspetti socio-economici

Non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione con gli aspetti socio-economici.

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO

In conclusione, in riferimento ai piani sovraordinati e l'analisi delle possibili criticità alle principali matrici ambientali, inducono a ritenere realizzabile il progetto della Variante al PRG 2015, osservando le particolari misure di mitigazione per ogni matrice ambientale indicata.

Per le analisi condotte, come sopra riportate, fatti salvi gli esiti delle verifiche condotte in sede di interventi edilizi, previste ai punti 3) Rumore, 4) Inquinamento atmosferico, 7) Vegetazione e flora, 9) Suolo e sottosuolo e 10) Ambiente idrico superficiale e sotterraneo, si ritiene che la Variante al PRG 2015 potrà essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).